

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 5 marzo 2019, n. 31  
**Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio:**

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 6 MW, costituito da 3 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 2 MW, sita nel Comune di Poggio Imperiale (Fg) località "Fucicchia";
- di una Sotto Stazione Elettrica 20/150 kV collegata in antenna a 150 kV con la futura Stazione RTN a 150 kV in doppia sbarra da inserire in entra - esce alla linea RTN a 150 kV "Portocannone - San Severo", previo:
  - ripotenziamento della linea a 150 kV "Portocannone - San Severo", nel tratto tra la nuova Stazione di Smistamento e la CP San Severo, con conduttori in Alluminio - Acciaio da 585 mm<sup>2</sup>;
  - realizzazione di un nuovo collegamento a 150 kV tra la suddetta nuova stazione elettrica RTN e una futura S:E. a 380/150 kV da inserire in etra - esce alla linea RTN a 380 kV "Foggia - Larino" (autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017).

Società: Lucky Wind 4 S.r.l. S.r.l. con sede legale in Foggia (FG), alla S.S. 16 km 681+420 – P.IVA 02718760545 e C.F. 02718760545.

## Il Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";

- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- l'art. 4 e l'art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la "Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili";
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

*Rilevato che:*

- la Società **Lucky Wind 4 S.r.l.**, avente sede legale in Foggia (FG), alla S.S. 16 Km 681+420 snc, P. IVA e C.F. 02718760545, con nota acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 3561 in data 01/04/2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo **eolico** di potenza elettrica totale pari a **40 MW**, costituito da **20 aerogeneratori** da realizzarsi nel comune di **Poggio Imperiale (FG)**; nonché delle opere di connessione da realizzarsi nel comune di **Apricena (FG)**; e contestualmente trasmetteva copia dell'avvenuto deposito, in data 21/01/2010, della documentazione inerente l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Provincia di Foggia - Servizio Ambiente;
- con la D.G.R. 3029 del 30/12/2010 la Regione Puglia ha recepito le nuove "Linee Guida" Nazionali di cui al D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. attivando la procedura di informatizzazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica e con nota PEC del 01/04/2011 la Società comunicava di aver provveduto al transito sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) dell'intero progetto;
- la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente con nota prot. n. 40055 del 22/06/2011 portava a conoscenza dello scrivente Ufficio che con Determinazione Dirigenziale n. 1747 del 20/06/2011 decideva di assoggettare a V.I.A. l'impianto in oggetto;
- successivamente, la Regione Puglia - Ufficio Energie rinnovabili e Reti (ora Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali), al fine di dare impulso al procedimento effettuata la verifica formale sulla completezza dell'istanza, trasmetteva con nota prot. n. 4137 del 02/05/2012 richiesta di integrazione e invito al completamento della documentazione depositata sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it); cui la Società rispondeva con nota pec del 28/05/2012 (acquisita al prot. n. 5153 del 29/05/2012);
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente con nota prot. n. 66484 del 20/09/2012 comunicava, alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali (già Ufficio Energie rinnovabili e Reti), che con Determinazione Dirigenziale n. 2831 del 17/09/2012 esprimeva parere favorevole di V.I.A. e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2831/6.15 del 12/09/2012 (acquisita al prot. n. 10000 del 05/02/2013), a parziale rettifica della precedente,

confermava il parere favorevole di V.I.A. limitatamente a n. 6 aerogeneratori, con esclusione di quelli contraddistinti dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, per una potenza complessiva pari a 12 MW;

- pertanto con nota prot. n. 873 del 25/02/2015 la Sezione procedente invitava il Proponente a voler provvedere al deposito della documentazione tecnico progettuale aggiornandola agli esiti della procedura ambientale comprensiva degli elaborati inerenti le opere di connessione vidimati dal Gestore di Rete; cui la Società provvedeva con la nota pec del 07/05/2015 (acquisita al prot. n. 2103 del 11/05/2015) e con ulteriore nota pec del 26/05/2018 (acquisita al prot. n. 2412 del 27/05/2015) trasmetteva il benestare rilasciato da Terna S.p.A. con la nota prot. n. TISPA/P20150007385 del 26/05/2015;
- in considerazione della corposa documentazione tecnica - progettuale trasmessa dal Proponente con pec del pec del 07/05/2015 (acquisita al prot. n. 2103 del 11/05/2015), pec del 26/05/2015 (acquisita al prot. n. 2412 del 27/05/2015), con nota prot. n. 1275 del 13/04/2017 provvedeva alla riapertura del portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) al fine di consentire il deposito della summenzionata documentazione e renderla disponibile agli Enti interessati dal procedimento; cui la Società ha provveduto con nota pec del 03/08/2017 (acquisita al prot. n. 2746 del 21/08/2017);
- pertanto con nota prot. n. 3424 del 12/10/2017, la scrivente Sezione dava comunicazione formale di avvio del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003; e con successiva nota prot. n. 3473 del 16/10/2017 provvedeva a convocare la **riunione** della Conferenza di Servizi per il giorno **22 novembre 2017**, ex art. 14 L. 241/1990 e s.m.i.;
- la conferenza si svolgeva nella data e sede previste; nel corso di suddetta riunione la Società proponente, con modulo parere in riscontro alla nota prot. n. 19973 del 31/10/2017 con cui la Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica lamentava l'assenza della documentazione utile al rilascio del parere di competenza, dichiarava di aver provveduto al deposito della documentazione summenzionata sul portale telematico e di averla trasmessa anche con pec del 10/11/2017 (acquisita la prot. n. 4341 del 14/11/2017). Il verbale della succitata riunione della Conferenza di servizi è stato trasmesso in copia conforme con nota prot. n. 4523 del 27/11/2017 a tutte le amministrazioni ed enti invitati ancorchè non intervenuti con la richiesta rivolta alla Società di voler provvedere al deposito della documentazione integrativa richiesta dagli Enti nel corso della seduta;
- la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 68104 del 22/11/2017 (acquisita al prot. n. 4456 del 23/1/2017), trasmetteva il parere paesaggistico rilasciato dal Comitato VIA nella seduta del 16/11/2017, con cui "*... al fine di mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T3, T15, T12 e T16 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T17 e T18 ...*";
- contestualmente la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggi con la nota prot. n. 8728 del 01/12/2017 (acquisita al prot. n. 4664 del 07/12/2017) sollecitava il Proponente a voler trasmettere la documentazione già richiesta con modulo parere nel corso della Conferenza di Servizi del 22/11/2017, e con ulteriore nota prot. n. 162 del 09/01/2018 (acquisita al prot. n. 154 del 11/01/2018) trasmetteva parere favorevole confermando parzialmente il parere rilasciato dalla Provincia di Foggia con la nota prot. n. 68104 del 22/11/2017 summenzionato;
- pertanto la Società proponente con nota pec del 30/01/2018, trasmessa per conoscenza alla scrivente Sezione (acquisita al prot. n. 494 del 01/02/2018) avviava un confronto con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio al fine di provvedere ad una revisione del parere espresso e succitato. Infatti con ulteriore nota pec del 09/02/2018 (acquisita al prot. n. 664 del 12/02/2018) al fine del superamento del parere sfavorevole in merito alla localizzazione dell'aerogeneratore contraddistinto dal numero T15 trasmetteva "*... la planimetria su catastale della nuova posizione dell'aerogeneratore T15 rispetto al limite del vincolo decretato ... precisando che la traslazione avviene all'interno dell'area di ingombro della stessa in modo da poter essere considerata come una modifica non sostanziale ai sensi della L.R. 25 del 24/09/2012 ...*". Pertanto con nota prot. n. 1378 del 20/02/2018 (acquisita al prot. n. 777 del 20/02/2018) comunicava di aver preso visione del nuovo layout dell'impianto come descritto nella nota prot. n. 664 del 12/02/2018 rilasciando parere favorevole "*... al parco eolico in oggetto composto da n. 3 aerogeneratori contraddistinti con i nn. T12-T15-T16 ...*";

- successivamente la società Lucky Wind 4 S.r.l. provvedeva alla trasmissione della documentazione inerente le opere di connessione MT all'Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise con nota pec del 03/01/2018, trasmessa per conoscenza alla Sezione Procedente, per il rilascio del parere di competenza; con nota pec del 08/01/2018 (acquisita al prot. n. 149 del 11/01/2018) inoltre trasmetteva la dichiarazione inerente la verifica puntuale di eventuali interferenze del progetto con i titoli minerari per idrocarburi; in ultimo con nota pec del 05/09/2018 (acquisita al prot. n. 4627 del 06/09/2018) l'Istante invitava nuovamente l'Autorità di Bacino della Puglia a voler trasmettere il parere di competenza atteso che il summenzionato Ente successivamente alla richiesta di integrazioni formalizzata con la nota prot. n. 15467 del 23/11/2017 acquisita agli atti del procedimento nel corso della riunione della Conferenza Servizi del 22/11/2017, non aveva trasmesso il proprio parere conclusivo; in ultimo con nota pec del 30/10/2018 (acquisita al prot. n. 6018 del 02/11/2018) trasmetteva il nulla osta con prescrizioni rilasciato dall'ENAC con la nota prot. n. 119142 del 30/10/2018.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia, prot. n. 1378 del 20/02/2018 e prot. n. 162 del 09/01/2018, con cui, avendo preso visione del nuovo layout dell'impianto, che prevede l'ubicazione dell'aerogeneratore T15 al di fuori del perimetro del vincolo paesaggistico di cui al D.M. 18/01/1977, esprime parere favorevole al parco eolico composto da n. 3 aerogeneratori contraddistinti dai numeri T12, T15 e T16 e relative opere di connessione a condizione che:
  - tutti i lavori che comportano movimenti di terra siano eseguiti, sin dalle prime fasi, on il controllo di un archeologo in possesso degli adeguati titoli formativi e comprovata esperienza professionale;
  - qualora durante i lavori di scavo dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare prescrizioni a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di variazione di progetto;
  - si comunichi con congruo anticipo la data di inizio lavori per consentire a questa Soprintendenza gli opportuni controlli;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, prot. n. 53007 del 22/03/2018, con cui rilascia parere favorevole all'avvio della costruzione ed esercizio del collegamento interrato tra la Sottostazione Utente di Trasformazione 20/150 kV e la Nuova Stazione RN 150 kV di San Paolo di Civitate (FG) per la connessione alla RTN di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico in virtù della dichiarazione di impegno del 09/01/2018 con la quale la società Lucky Wind 4 S.r.l. si impegna a realizzare le opere in questione secondo la normativa vigente, nonché a rispettare tutte le altre prescrizioni indicate nella stessa dichiarazione e sulla base di quanto disciplinato dalla "Procedura per il rilascio dei consensi relativi gli elettrodotti di 3° classe" di cui alla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento delle Comunicazioni prot. n. 0070820 del 04/10/2007. Resta inoltre in attesa di ricevere, da parte della stessa Società Elettrica, il progetto esecutivo delle opere e delle eventuali interferenze geometriche e la relazione di calcolo delle forze elettromotrici indotte con impianti della Rete Pubblica di Comunicazione delle varie Società autorizzate al fine di avviare il procedimento di rilascio del nulla osta di competenza e, al termine dei lavori, la relativa comunicazione per poter permettere ai funzionari preposti la prevista verifica tecnica. Sarà cura del responsabile del Ministero verificare il rispetto, da parte della Lucky Wind 4 S.r.l. di tutte le prescrizioni previste nella citata dichiarazione d'impegno e rilasciare a codesto Ufficio Ambiente e Infrastrutture il conclusivo attestato di conformità dell'opera con le modalità previste nella procedura sopracitata;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Divisione IV - Ufficio Territoriale U.N.M.I.G., nota pec del 01/12/2017 (acquisita al prot. n. 4669 del 07/12/2017) con cui comunica che con circolare del Direttore generale per le risorse minerarie ed energetiche n. 11626 del 11/06/2012, dal 1/07/2012, sono entrate in vigore le nuove disposizioni di rilascio del nullaosta minerario le quali prevedono che i proponenti la realizzazione di nuove linee elettriche devono sempre effettuare autonomamente la verifica puntuale della interferenza dei progetti con i titoli minerari per idrocarburi.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO** che:

la Società istante con nota pec del 08/01/2018 (acquisita al prot. n. 149 del 11/01/2018) comunicava di aver provveduto alla verifica della sussistenza di interferenze come previsto dalla circolare U.N.M.I.G. n. 1429/2013. In particolare dichiarava che *"... le strutture di progetto ricadono nell'area del titolo minerario vigente Valle Rovello ma a seguito di specifico sopralluogo ..."* rilevava che *"... le aree di interesse risultano prive di impianti minerari ..."*.

Pertanto si ritiene assolto da parte della società Lucky Wind 4 S.r.l. l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, prot. n. 12179 del 26/10/2017, con cui comunica che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica non sono assoggettati ai controlli di Prevenzione Incendi, ex D.Lgs. 139/2006, non essendo compresi nell'allegato al D.P.R. 151/2011 che riporta l'elenco delle attività il cui esercizio è subordinato alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi. Corre l'obbligo tutta via evidenziare che la presenza, nell'ambito dell'impianto di che trattasi, di attività accessorie ricomprese nel già citato elenco allegato al DPR 15/2011 in particolare per quanto riguarda le attività individuate al punto 48.I.B (Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc) dell'allegato al sopracitato D.P.R. il relativo titolare è tenuto all'attuazione degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4 di detto decreto prima dell'inizio effettivo dei lavori per quanto attiene la specifica valutazione di progetto per le singole attività (art. 3). poi, in fase conclusiva dei lavori (art. 4) per quanto attiene la presentazione della S.C.I.A., il tutto nel rispetto del D.M. 15.07.2014, regola tecnica da applicarsi alle macchine di cui sopra. Deve parimenti evidenziarsi che, anche in caso di attività non soggette al controllo sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendio, e di sicurezza antincendio ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele, finalizzate a scongiurare il rischio di incendio e a mitigare le conseguenze in caso di accadimento;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Autorità Idraulica, prot. n. 361 del 08/01/2018, con cui comunica che esaminati gli atti relativi il progetto in oggetto, l'interferenza della linea elettrica con il corso d'acqua pubblica "Torrente Candelaro" ed altri piccoli corsi d'acqua ricade nel Comprensorio del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, per cui trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Regionale 01/08/2013 n. 17. Tenuto conto che ai sensi del predetto Regolamento è previsto che il Consorzio competente, nell'istruire la domanda di concessione per l'attraversamento delle aree del Demanio idrico è tenuto a richiedere il parere al Servizio Autorità Idraulica competente per territorio. Rilevato che l'impianto interferisce con il corso d'Acqua "Torrente Candelaro" ed altri piccoli corsi d'acqua interessando l'agro del comune di Poggio Imperiale e San Paolo di Civitate e che la modalità di attraversamento adottata è quella della TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata). Verificata la compatibilità della richiesta con gli interessi pubblici e con la possibilità di attuazione delle norme di salvaguardia e tutela dei beni del Demanio Idrico in quanto non in contrasto con la disciplina di tutela imposta dal P.A.I. approvato dell'Autorità di Bacino della Puglia. Tenuto conto che il "Torrente Candelaro", iscritto al nr. 47 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia approvato con R.D. 20/12/1914 n. 6941, in quanto scorrente in un comprensorio da bonificare ha avuto sull'intera asta fluviale identificata come "corso d'acqua pubblica" interventi tesi a sistemare il suo corso, a regolare lo scorrere delle acque e a ridurre le situazioni di esondazione di acque raggiungendo quindi i fini che la bonifica del territorio intendeva perseguire, rilascia parere favorevole propedeutico al rilascio del parere da parte del Consorzio di Bonifica della Capitanata della concessione demaniale;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 6612 del 24/04/2018, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità;
- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Attività Estrattive, prot. n. 13792 del 17/11/2017, con cui comunica che esaminato il progetto, verificata la compatibilità con le Attività Estrattive autorizzate e/o richieste, esprime nulla osta, ai soli fini minerari, alla realizzazione dell'impianto in progetto e della relativa linea di allaccio;

- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Risorse Idriche, prot. n. 9744 del 25/10/2017, comunica che il progetto interessa i catastali n. 6 e n. 8, di questi il catastale n. 6 risulta ricadere in aree interessate dal vincolo della "Tutela Quantitativa", così come indicato nel Piano Regionale di Tutela delle Acque (adottato con D:G.R. n. 883 del 19/06/2007 ed approvato definitivamente con D.C.R. n. 230 del 20/10/2009). Nelle suddette aree di vincolo il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alla Misure 2.11 dell'allegato 14 del PTA, alle quali si fa espresso rinvio, ove risultino prelievi di acqua da falda sotterranea. Con riferimento alle Stazioni Elettriche da realizzare, si fa osservare che, l'eventuale realizzazione di impianti per il trattamento dei reflui e di acque meteoriche, dovranno essere realizzati nel rispetto dei relativi Regolamenti Regionali n. 26/2011 (reflui civili) e n. 26/2013 (acque meteoriche). Da ultimo con riferimento ad eventuali interferenze con corsi d'acqua, si raccomanda, nell'esecuzione dei lavori, di adottare modalità di intervento tali da evitare ripercussioni negative sulla qualità delle acque. Pertanto alla luce di quanto fin qui esposto rilascia nulla osta alla realizzazione dell'impianto;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento Servizi Territoriali - Servizio Territoriale Foggia, prot. n. 4046 del 24/01/2018, con cui rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto a condizione che:
  - tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e della cabina è consentita la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;
  - nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni di suolo;
  - terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;
  - nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;
  - se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;
  - divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici, ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;
- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale - Sezione Foreste, prot. n. 70120 del 13/11/2017, con cui comunica che il progetto in oggetto insiste su aree non assoggettate a vincolo idrogeologico. Restano fermi gli eventuali adempimenti in applicazione al Regolamento Regionale n. 10/2009 valido su tutto il territorio, in merito al taglio di piante di interesse forestale, anche radicate singolarmente o in gruppi isolati;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede Puglia, prot. n. 15467 del 23/11/2017, comunica che per mettere in grado l'Autorità di poter esprimere il proprio parere, codesto Ufficio dovrà invitare la Società, che legge per conoscenza, ad integrare il progetto in particolare con:
  - l'elaborato grafico con l'andamento dei compluvi naturali delle aree interessate dall'intervento con l'indicazione, per ciascun compluvio, dell'area golenale e dell'area di pertinenza fluviale, così come definite dagli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI;
  - gli elaborati grafici (planimetrie, profili, sezioni, particolari e documentazione fotografica) relativi all'attraversamento di ciascun compluvio interessato dal percorso del cavidotto, con l'indicazione delle relative modalità di posa, nonché quelli relativi alla viabilità da realizzare e da adeguare;
  - lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica che verifichi la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, così come definita dall'art. 36 delle NTA del PAI, delle opere soggette alle norme contenute negli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI a "pericolosità geomorfologia media e moderata" (PG1).

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO** che:

la sopracitata nota prot. n. 15467 del 23/11/2017 (acquisita al prot. n. 4492 del 24/11/2017) con cui l'Autorità di Bacino della Puglia formalizzava richiesta di integrazione tecnico documentale, è stata acquisita agli atti del presente procedimento nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del giorno 22/11/2017. La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha provveduto a trasmettere la summenzionata nota con la nota prot. n. 4523 del 27/11/2017 di trasmissione della copia conforme del Verbale nonché dei pareri, nulla osta ovvero richieste integrazioni pervenute nel corso della seduta del 22/11/2017.

**RILEVATO** che:

la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente con Determinazione Dirigenziale n. 2831 del 17/09/2012 esprimeva parere favorevole di V.I.A. e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2831/6.15 del 12/09/2012, a parziale rettifica della precedente, confermava il parere favorevole di V.I.A. limitatamente a n. 6 aerogeneratori, con esclusione di quelli contraddistinti dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20; per una potenza complessiva pari a 12 MW.

Successivamente sempre la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 68104 del 22/11/2017 (acquisita al prot. n. 4456 del 23/1/2017), trasmetteva il parere paesaggistico rilasciato dal Comitato VIA nella seduta del 16/11/2017, con cui "... al fine di mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T3, T15, T12 e T16 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T17 e T18 ...".

**CONSIDERATO** ancora che:

la Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia con note prot. n. 1378 del 20/02/2018 (acquisita al prot. n. 777 del 20/02/2018) e prot. n. 162 del 09/01/2018 (acquisita al prot. n. 154 del 11/01/2018), rilasciava parere favorevole al parco eolico composto da n. 3 aerogeneratori contraddistinti dai numeri T12, T15 e T16 e relative opere di connessione con prescrizioni.

**RILEVATO** ancora che:

a valle della rimodulazione in riduzione del layout di impianto, la società Lucky Wind 4 S.r.l. con nota pec del 05/09/2018 (acquisita al prot. n. 4627 del 06/09/2018) sollecitava, trasmettendola per conoscenza alla scrivente Sezione, l'Autorità di Bacino a voler trasmettere il parere di competenza avendo provveduto alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta, dal summenzionato Ente, in data 15/03/2018.

**TENUTO** conto infine che:

l'Autorità di Bacino con nota prot. n. 283 del 09/01/2019 (acquisita al prot. n. 97 del 10/01/2019) comunicava la presa d'atto della comunicazione prot. n. 6815 del 18/12/2018 con cui la scrivente Sezione comunicava la conclusione dei lavori della Conferenza di Servizi al fine del rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio dell'impianto in progetto.

**CONSIDERATO** in ultimo che:

come evidenziato anche nelle comunicazioni che hanno preceduto quella di conclusione dei lavori della Conferenza, in precedenza citata, che non rientrano fra i compiti della Sezione precedente la valutazione di merito degli elaborati progettuali, né valutazioni relative a problematiche di natura ambientale e paesaggistica che rientrano nella competenza degli enti e soggetti invitati alla conferenza di servizi.

Pertanto, in considerazione dei pareri favorevoli o favorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela del Paesaggio, degli esiti della procedura ambientale della Provincia di Foggia, atteso che la Società ha provveduto alla trasmissione della documentazione integrativa richiesta con la nota prot. n. 15467 del 23/11/2017, adeguata al layout di impianto si ritiene di poter procedere alla definizione del procedimento. Resta inteso che la Società, in fase di definizione del progetto esecutivo, dovrà provvedere a contattare l'Autorità di Bacino competente per territorio per al fine di verificare il rispetto dei vincoli normative di competenza della stessa Autorità.

- Arpa Puglia - DAP di Foggia, prot. n. 2540 del 15/01/2018, valutata la documentazione progettuale adeguata a valle della procedura di VIA, rileva quanto segue:

1. la progettazione, a valle della valutazione VIA, è stata rielaborata per l'installazione di 6 aerogeneratori della potenza ciascuno di 2 MW, indicando quale aerogeneratore di progetto il VESTA V100, con le seguenti caratteristiche: potenza 2 MW, diametro rotore m 100, altezza mozzo m 70, velocità di rotazione 14,9 rpm, potenza sonora massima 105 dB. la definizione del tipo di aerogeneratore, nelle sue caratteristiche principali, implica una precisa valutazione acustica e della gittata. Anche le altre valutazioni tecniche sono funzioni delle caratteristiche dell'aerogeneratore. Pertanto in fase esecutiva non potrà essere installato un altro tipo di aerogeneratore pena la perdita di validità della progettazione e di conseguenza della presente valutazione tecnica. Si evidenzia, inoltre, che variazioni in aumento delle dimensioni fisiche sono da ritenersi una modifica sostanziale anche alla luce della L.R. 25/2012. Dunque devono essere necessariamente stabilite, e mantenute in fase di realizzazione, le caratteristiche legate al modello di aerogeneratore scelto e per questo indicate nella eventuale autorizzazione;
2. la distanza fra gli aerogeneratori T17 e T18 risulta di circa m 303 inferiore a 5/7 volte il diametro dell'aerogeneratore nella direzione prevalente del vento in contrasto con quanto indicato al punto n) delle misure di mitigazione, paragrafo 3.2 dell'allegato 4 del D:M. 10/09/2010. Analogamente si registra una distanza di m 633 tra l'aerogeneratore T17 e T16;
3. l'aerogeneratore T18 dista solo circa m 234 dal recettore presente nella particella catastale 742 del foglio 6, distanza inferiore alla gittata calcolata dal progettista pari a m 279,36. L'aerogeneratore T16 dista solo circa m 238 dal ricettore presente nella particella catastale 718 del foglio 6, distanza inferiore alla gittata calcolata dal progettista pari a m 279,36. Pertanto l'installazione degli aerogeneratori T18 e T16 non garantiscono la sicurezza dei ricettori più prossimi da possibili incidenti, come prescritto al punto 7.1 del D:M. 10/09/2010;
4. una criticità ambientale che sfocia in proteste da parte delle popolazione è l'impatto acustico. Nella valutazione acustica prodotta è stato considerato l'aerogeneratore Vestas V100. La verifica dei valori limite assoluti di immissione è stata condotta solo per la velocità del vento di 4 m/s. Occorre estenderla al variare della velocità del vento. La valutazione acustica risulta, inoltre, carente dei rapporti di misura e della indicazione dei punti di misura che devono essere adottati in corrispondenza dei recettori (art. 3 D.P.C.M. 14/11/2007);
5. il D.M. 10/09/2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" prevede al punto 14.15 della parte III che: "... le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 ...". Lo stesso D.M. all'allegato 2, punto 3, prevede che: "... l'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica ...". La documentazione presentata risulta carente di proposte di misure di mitigazione e/o compensazione così come previsto dal D.M. su citato, attraverso l'allegato 2, punto 2 lettera h);
6. atteso che il parco eolico è stato assoggettato a procedura di VIA si chiede di presentare la documentazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo in relazione alle caratteristiche e dimensioni del cantiere ed alla applicazione della nuova disciplina di cui al D.P.R. n. 120/2017.

La documentazione integrativa di progetto, che eventualmente la società proponente vorrà presentare, dovrà rendersi acquisibile attraverso il sito istituzionale dell'Autorità competente.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO che:**

la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente con Determinazione Dirigenziale n. 2831 del 17/09/2012 esprimeva parere favorevole di V.I.A. e con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2831/6.15 del 12/09/2012, a parziale rettifica della precedente, confermava il parere favorevole di V.I.A. limitatamente a n. 6 aerogeneratori, con esclusione di quelli contraddistinti dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20; per una potenza complessiva pari a 12 MW.



Successivamente sempre la Provincia di Foggia, con nota prot. n. 68104 del 22/11/2017 (acquisita al prot. n. 4456 del 23/1/2017), trasmetteva il parere paesaggistico rilasciato dal Comitato VIA nella seduta del 16/11/2017, con cui "... *al fine di mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T3, T15, T12 e T16 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T17 e T18 ...*".

**RILEVATO che:**

la Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia con note prot. n. 1378 del 20/02/2018 (acquisita al prot. n. 777 del 20/02/2018) e prot. n. 162 del 09/01/2018 (acquisita al prot. n. 154 del 11/01/2018), rilasciava parere favorevole al parco eolico composto da n. 3 aerogeneratori contraddistinti dai numeri T12, T15 e T16 e relative opere di connessione con prescrizioni.

**CONSIDERATO ancora che:**

le misure di compensazione prevista all'art. 14.15 del D.M. 10/09/2010, sono eventuali e non obbligatorie come chiarito al successivo art. 16.5 della medesima norma e dovrebbero tenere conto "... *dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale ...*".

Pertanto, in considerazione dei pareri favorevoli o favorevoli con condizioni rilasciati dagli Enti preposti alla tutela del Paesaggio, degli esiti della procedura ambientale della Provincia di Foggia, si ritengono parzialmente superato quanto rilevato dall'Arpa Puglia - DAP di Foggia. Resta inteso che la società Lucky Wind 4 S.r.l. dovrà provvedere, in fase di definizione del progetto esecutivo, al deposito della documentazione integrativa inerente le specifiche tematiche tecniche di competenza dell'Arpa Puglia - DAP di Foggia (impatto acustico e relazione su terre e rocce da scavo).

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, prot. n. 12170 del 29/06/2018, integra il parere già espresso da questo Consorzio con nota prot. n. 5667 del 26/03/2018, sulla base della documentazione suppletiva trasmessa dalla Società proponente a mezzo pec del 15/05/2018 acquisita al prot. consortile n. 9299 del 21/05/2018, trasmessa per conoscenza alla Sezione precedente prot. n. 2113 del 17/05/2018, dalla quale evince che tutte le interferenze rilevate tra le opere in progetto e gli impianti consortili e la rete idrografica regionale saranno superate con tecniche e modalità conformi alle prescrizioni impartite con nota prot. n. 5667 del 23/03/2018. Ciò stante, a parziale riformulazione di quanto già riferito, questo Consorzio esprime parer favorevole all'approvazione del progetto ed alla esecuzione dei lavori in esso previsti. Si ribadisce tuttavia che per tutte le interferenze per la cui soluzione è richiesto l'utilizzo di beni interessati al demanio, o gravati da servitù a favore del demanio, l'esecuzione dei lavori deve essere preceduta dalla formulazione della procedura di autorizzazione prevista dal R.R. n. 17/2013;
- Provincia di Foggia - Settore Ambiente, determinazione dirigenziale n. 2831 del 17/09/2012, sentito il parere del comitato tecnico per la VIA, ha espresso parere favorevole in merito alla procedura di VIA il progetto proposto da codesta Società per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto, ad esclusione degli aerogeneratori nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, ai sensi dell'art. 16 comma 5 della L.R. 11/2001; determinazione dirigenziale n. 96 del 23/01/2013, rettifica ed integra la D.D. 2831 del 17/09/2012 nel seguente modo: "... di esprimere per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, parere favorevole in merito alla Valutazione Impatto Ambientale per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Poggio Imperiale "Loc. Fucicchia" - richiesto dalla società proponente Lucky Wind 4 S.r.l. - potenza elettrica 40 MW, ad esclusione degli aerogeneratori 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 19 20;
- Provincia di Foggia - Settore Ambiente, prot. n. 68104 del 22/11/2017, trasmetteva il parere paesaggistico rilasciato dal Comitato VIA nella seduta del 16/11/2017, con cui "... *al fine di mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T3, T15, T12 e T16 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T17 e T18 ...*";
- Città di Poggio Imperiale - Ufficio Tecnico, prot. n. 3448 del 18/07/2018, richiama il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta - Andria - Trani e Foggia prot.

n. 1378 del 20/02/2018, che esprime parere favorevole alla realizzazione di n. 3 aerogeneratori; da atto che il progetto definitivo proposto, come aggiornato non comprende il piano di dismissione dell'impianto eolico; pertanto esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto eolico della potenza di 6,00 MW in quanto detti aerogeneratori si integrano in modo più armonico nel quadro dell'impianto eolico già esistente, completandolo sotto l'aspetto produttivo di energia rinnovabile e quindi da ritenersi sostenibile dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Questo anche alla luce dell'area di intervento, ubicata geograficamente nell'ambito del territorio comunale verso Ovest del centro urbano, risulta allo stato interessato da importanti interventi infrastrutturali, Autostrade, Ferrovie dello Stato e dalla realizzazione di precedenti insediamenti di parchi eolici, tuttora funzionanti e produttivi di altre Società; per le quali non si rendono necessarie ulteriori tutele per le aree e alle attività produttive agricole in essere è industriale esistenti e di previsione previste dal PRG vigente. In ogni caso prescrive, in fase di esecuzione delle opere, di provvedere all'adeguamento delle strade di servizio in parte di nuova realizzazione e in parte esistenti, dei cavidotti interrati; le strade soggette ad interventi per la realizzazione dei sottoservizi, siano ripristinate tenendo conto delle presenza dei corsi d'acqua intercettati e delle opere d'arte.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO che:**

il D.M. 10/09/2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" all'art. 9 prevede che il Proponente fornisca una "... *garanzia della effettiva dismissione e del ripristino del sito ...*" con le modalità indicate al successivo paragrafo 5.3, lettera g).

**RILEVATO che:**

la D.G.R. 3029 del 28/12/2010 al punto 2.2 lett. s) prevede che il Proponente si impegni a fornire una "... *fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto ...*". Detta previsione viene riportata all'interno dell'Atto unilaterale d'obbligo come riportato al punto 4.9 della summenzionata D.G.R. 3029/2010 che la Società istante sottoscrive prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Pertanto, con riferimento alla prescrizioni inerenti le "Garanzie", si conferma che le stesse sono regolamentate dalla normativa regionale succitata.

- Comune di Apricena - Ufficio Tecnico Comunale, prot. n. 2990 del 15/02/2018, rilascia nulla osta per quanto di competenza, sotto il profilo urbanistico alla esecuzione dell'intervento ferme le condizioni di seguito riportate:
  - si raccomandano modalità di esecuzione dei lavori condotte nel rispetto delle formazioni arbustive e dei corridoi ecologici nei contesti UCP del PPT interessai;
  - per l'esecuzione dei cavidotti su strade comunali l'Autorizzazione Unica deve prevedere:
    - i cavidotti devono essere posati secondo gli schemi proposti nel progetto per le strade asfaltate e, per evitare interferenze con le manutenzioni degli scoli laterali e le ordinarie conduzioni agricole, devono essere realizzati al centro strada;
    - i lavori e i ripristini devono essere eseguiti in conformità al vigente regolamento comunale per la manomissione di suolo pubblico approvato con deliberazione di C.C. n. 29 del 01/07/2010;
    - l'inizio dei lavori deve essere comunicato a questo Ente perché possa espletare le funzioni di alta sorveglianza;
    - l'obbligo alla corresponsione della tassa comunale di sottosuolo/soprassuolo secondo le tariffe stabilite da questo Ente.

In riferimento a suddetto parere si rappresenta quanto segue:

**CONSIDERATO che:**

la D.G.R. 3029 del 28/12/2010 al punto 2.2 lett. r) prevede che il Proponente si impegni a fornire una "... *fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione ...*" dell'impianto in progetto come descritto in precedenza. Detta previsione viene riportata all'interno dell'Atto unilaterale d'obbligo, ex punto 4.9 della summenzionata D.G.R. 3029/2010, che la Società istante sottoscrive prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Pertanto, con riferimento alla prescrizioni inerenti la “Polizza fideiussoria”, si conferma che le stesse sono regolamentate dalla normativa regionale succitata.

- Marina Militare - Comando Marittimo Sud, prot. n. 39223 del 15/11/2017, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non ravvisa motivi ostativi alla eventuale realizzazione dell’impianto in progetto. E’ appena il caso di rammentare la normativa afferente la segnalazione ottico luminosa delle realizzande strutture, al fine del volo a bassa quota (anche durante l’arco notturno), in relazione alle prescrizioni che saranno all’uopo dettate dai competenti Uffici sia militari che civili;
- Comando Militare Esercito “Puglia”, prot. n. 1775 del 05/02/2018, visto il parere tecnico del 15° Reparto Infrastrutture di Bari e del Comando Forze Operative Sud di Napoli, scaturito dall’esame della documentazione relativa alla domanda di cui all’oggetto; tenuto conto che l’impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servizi militari o poligoni di tiro, esprime, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il parere favorevole all’esecuzione dell’opera. Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuali bellici interrati. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminabile mediante una bonifica da ordigni bellici, per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link: [http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)
- Aeronautica Militare - III Regione Aerea, prot. n. 6159 del 08/02/2018, in esito alle istanze di rilascio dei pareri delle FF.AA. in merito alla realizzazione dell’opera in oggetto, acquisiti i pareri favorevoli dei Comandi Territoriali e tenuto conto della favorevole pronuncia di questo Comando, si esprime il parere interforze favorevole del Ministero Difesa. Si precisa che, per ciò che concerne la segnaletica ottico – luminosa e la rappresentazione cartografica degli ostacoli alla navigazione aerea, dovranno essere rispettate le disposizioni impartite dallo Stato Maggiore della Difesa. A tal riguardo, si rammenta che le prescritte informazioni relative alle caratteristiche degli ostacoli dovranno essere comunicate al Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche (C.I.G.A. - sito web: [www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/CIGA/Pagine/default.aspx](http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/CIGA/Pagine/default.aspx)) con anticipo di almeno 30 gg rispetto alla data di costituzione degli stessi. Tenuto conto, altresì, che non è noto se la zona interessata dall’intervento in titolo sia stata oggetto di bonifica sistematica, si richiama l’attenzione sul rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrà essere eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici, con oneri a carico della Società proponente, per la cui esecuzione è possibile interessare, con apposita istanza della medesima Ditta proponente, l’Ufficio B.C.M. del 10° Reparto Infrastrutture in conoscenza;
- ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, prot. n. 119142 del 30/10/2018, Con riferimento all’istanza di codesta Società del 30/10/2017, inoltrata dalla Direzione Operazioni Sud il 03/07/2018 prot. 0072472-P, la Scrivente ha provveduto ad esaminare la documentazione relativa al parco eolico in oggetto. Dall’esame si è rilevato che:
  - il progetto prevede la realizzazione di sei aerogeneratori in località Fucicchia nel Comune di Poggio Imperiale (FG);
  - gli Aerogeneratori hanno un’altezza di m. 120,00 mentre l’altitudine degli stessi, alla sommità, varia da m. 161,00 della Torre eolica n. 5 a m. 230,00 della Torre eolica n. 1;Dalle valutazioni effettuate, sulla base del Regolamento per la Costruzione e Esercizio Aeroporti Enac, Capitolo 4, è emerso che:
  - le distanze degli aerogeneratori che costituiscono il parco eolico dall’ARP del più vicino aeroporto civile, che è quello di Foggia, è superiore a Km 46,00;
  - l’aerogeneratore più vicino del Parco eolico in argomento, situato ad Ovest della linea che congiunge i punti di riporto “San Severo” e “Foci del Fortore” per la navigazione VFR, ricade a circa m. 750 di distanza da detta linea.

L'ENAV, con il foglio n. 0053770 del 04/04/2018, scheda ostacolo DSNA/PSA/MWEB\_2017\_1005, ha comunicato che l'impianto non comporta nessuna implicazione per quanto riguarda gli aeroporti di competenza Enav S.p.A.. Lo stesso Ente, inoltre, non ha rilevato interferenze con i sistemi/apparati radio elettrici di propria competenza. Ciò stante, codesta Società dovrà provvedere, a propria cura e spese, ad apporre alle Turbine eoliche costituenti il parco eolico, la segnaletica:

- **cromatica diurna:** mediante la colorazione cromatica della parte più esterna delle pale con tre bande alternate di colore rosso-bianco-rosso o, in alternativa, arancione - bianco - arancione. La larghezza di ciascuna banda dovrà essere di 1/7 della lunghezza della pala. Il resto delle pale e la torre dovranno essere di colore bianco;
- **luminosa notturna:** mediante l'apposizione, sull'estradosso della navicella della Torre eolica, di una luce rossa flashing di media intensità tipo MB 2.000 cd (20 – 60 fpm). Le luci dovranno essere posizionate in modo da essere visibili orizzontalmente a 360°. Ogni Turbina eolica dovrà essere dotata anche di un generatore autonomo di continuità e sensore di segnalazione in caso di malfunzionamento e/o guasto della lampada.

Dovrà essere peraltro definito, sempre da parte di codesta Società, un piano di manutenzione che preveda comunque la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell' 80% della durata prestabilita; Codesta Società dovrà inoltre comunicare, con congruo anticipo, all'ENAV e all'A.M.- C.I.G.A.:

- il tipo di segnaletica prescritta da ENAC e la data di apposizione della stessa;
- le coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS-84 dei singoli aerogeneratori;
- l'altezza massima degli stessi e l'altezza di posizionamento delle luci di segnalazione luminosa notturna;
- l'altitudine delle Turbine eoliche (altezza massima + quota terreno).

Ciò stante, si rilascia, per gli aspetti di competenza di questo Ente, parere favorevole alla realizzazione del parco eolico in questione, a condizione che codesta Società provveda ad ottemperare alle suddette prescrizioni.

Fermo restante quanto sopra, codesta Società dovrà comunque acquisire, per il progetto in questione, il nulla osta dell'Aeronautica Militare per gli aspetti di propria pertinenza. In applicazione del Regolamento per le Tariffe Enac, art. 50 c. 1 lett. e, la valutazione della pratica in questione comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione. Pertanto, successivamente sarà comunicato a codesta Società l'importo e le modalità del versamento della somma dovuta a saldo;

- SNAM Rete Gas S.p.A., nota pec del 31/10/2017 acquisita al prot. n. 4229 del 02/11/2017, comunica che sulla base della documentazione di cui è in possesso, i lavori descritti in oggetto non interferiscono con impianti di nostra proprietà;
- ANAS S.p.A., prot. n. 0585627 del 20/11/2017, segnala che i lavori da realizzare non interferiscono in alcun modo con la viabilità di competenza della scrivente Società;
- RFI - Rete Ferroviaria Italiana, prot. n. 04465 del 26/10/2017, esprime parere favorevole di fattibilità di massima, relativamente alle opere in argomento, che interferiscono con la linea ferroviaria Bologna - Lecce, in corrispondenza del sottovia alla progressiva km 478+250 circa. Il presente parere non autorizza l'esecuzione dell'interferenza indicata; tale autorizzazione potrà essere emessa da questa Sede solo a seguito di espletamento della relativa istruttoria in cui sarà accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalla Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, e siano stati compiuti i consueti adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con conclusiva stipula di apposita convenzione tra le parti a cura della società Ferservi S.p.A., mandataria di R.F.I. S.p.A.. In particolare si precisa che il progetto esecutivo dell'interferenza, firmato dal progettista e dal richiedente, da trasmettersi in CD e in nove copie cartacee alla scrivente, dovrà anche contenere:
  - istanza di autorizzazione firmata dal Richiedente sottoscrittore della convenzione finale;
  - il riferimento alla progressiva chilometrica ferroviaria esatta interessata dall'attraversamento;
  - stralcio planimetrico e stralcio catastale di dettaglio in scala opportuna;
  - la sezione longitudinale e trasversale del cavidotto opportunamente quotata, con distanze misurate

dalla rotaia più vicina c dal confine ferroviario e quote rispetto al piano del ferro del binario;

- relazione tecnica con indicazione anche di tutti i materiali impiegati e delle loro caratteristiche;
- dettagli degli eventuali pozzetti e loro posizione rispetto alla linea ferroviaria;
- modalità di esecuzione delle opere, compatibili con il manufatto attraversato, tenendo conto che ogni lavorazione dovrà essere eseguita in presenza di esercizio ferroviario.

Non dovrà, inoltre, essere modificata l'attuale regimentazione idrica lungo la sede ferroviaria.

Si precisa che riguardo specificamente agli aspetti patrimoniali, ogni procedura di acquisizione coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/20(2) ai sensi dell'art. 15 della legge 210/85 istitutiva dell'Ente FS., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria);

- Terna S.p.A., prot. n. TE/P2017/0006369 del 23/10/2017, comunica che in data 26/05/2015 con lettera prot. TRISPA/P20150007385 Terna ha comunicato il proprio parere di rispondenza della documentazione progettuale, relativa alle opere RTN per la connessione, ai requisiti di cui al Codice di Rete.

Con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le Espropriazioni, prot. n. 6612 del 24/04/2018, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del progetto in questione e alla declaratoria di pubblica utilità;
- la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, con nota prot. n. 3252 del 20/07/2018, trasmetteva la "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità" ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, invitando la Società in indirizzo alla pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere regionale dell'avviso in oggetto indicato ed allegato alla nota di cui trattasi, e contestualmente invitando i Comuni interessati a pubblicare presso il proprio albo pretorio l'avviso in questione per la durata prevista dal D.P.R. 327/2001 e s.m.i. summenzionato.
- Il Proponente con pec del 14/12/2018 (acquisita al prot. n. 6943 del 20/12/2018) trasmetteva copia dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso su i previsti due quotidiani uno di carattere nazionale e l'altro di carattere regionale. Contestualmente, il Proponente, trasmetteva copia dei certificati attestanti l'avvenuta affissione all'albo pretorio del summenzionato avviso rispettivamente al Comune di Poggio Imperiale e al comune di Apricena;
- Alla data del 27/02/2019, presso la Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali non risultavano pervenute osservazioni in merito all'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere.

*Rilevato che:*

- l'istanza in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30.12.2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27.11.2012;
- in merito all'applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Lucky Wind 4 S.r.l. ha provveduto al transito dell'intero progetto sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) in data 01/04/2011, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell'A.U.;
- la Provincia di Foggia - Settore Ambiente, con Determinazione Dirigenziale n. 2831 del 17/09/2012 rilasciava parere parzialmente favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale; Determinazione Dirigenziale n. 96 del 23/01/2013, rettificava ed integrava la D.D. 2831 del 17/09/2012; infine nota prot. n. 68104 del 22/11/2017, trasmetteva il parere paesaggistico rilasciato dal Comitato VIA nella seduta del 16/11/2017, con

cui "... al fine di mitigare l'impatto dell'impianto dal punto di vista percettivo, ..., ritiene di considerare ammissibili gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T3, T15, T12 e T16 e di escludere ... gli aerogeneratori contraddistinti con i nn. T17 e T18 ..."; con le prescrizioni ivi riportate qui riprese, facenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "*si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione*", **ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 6815 del 18 dicembre 2018 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società Lucky Wind 4 S.r.l. alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.**

Considerato che:

- la Società con nota consegnata a mano e acquisita al prot. n. 212 del 17/01/2019 trasmetteva:
  - ✓ numero 4 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*";
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
  - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesti la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
  - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesti che in nessuna area dell'impianto vi sia la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesti la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
  - ✓ dichiarazione di Atto Notorio del legale rappresentante della Società proponente, come da modello inserito sul sito ufficiale della Regione Puglia, alla voce modulistica (Atto\_notorio\_requisiti\_in\_sede\_di\_AU.pdf), della sezione Energia reperibile al seguente link: <http://www.regione.puglia.it/index.php?page=progetti&opz=download&id=2112>;
  - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 6815 del 18/12/2018 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **6 MW, costituito da 3 aerogeneratori contraddistinti dai numeri T12, T15, T16, sito nel comune di Poggio Imperiale e Apricena, località "Fucicchia"** (FG); posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata dalla Società istante con nota prot. n. 4627 del 06/09/2018, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
T12	527043	4631783
T15	527147,8	4632453,2
T15	526408	4631291

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 080025474) le quali prevedono che l'impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di Smistamento a 150 kV da inserire in entra - esce alla linea a 150 kV "Porto Cannone - San Severo". Tale soluzione prevede la:
- Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 20 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 20/150 kV;
  - Costruzione di una **Sotto Stazione Utente 20/150 kV** collegata in antenna a 150 kV con la futura Stazione RTN a 150 kV in doppia sbarra da inserire in entra - esce alla linea RTN a 150 kV "Portocannone - San Severo", previo:
    - ripotenziamento della linea a 150 kV "Portocannone - San Severo", nel tratto tra la nuova Stazione di Smistamento e la CP San Severo, con conduttori in Alluminio - Acciaio da 585 mm<sup>2</sup>;
    - realizzazione di un nuovo collegamento a 150 kV tra la suddetta nuova stazione elettrica RTN e una futura S:E. a 380/150 kV da inserire in entra - esce alla linea RTN a 380 kV "Foggia - Larino".
 (autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017)
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- in data 17/01/2019 è stato sottoscritto dalla Società Lucky Wind 4 S.r.l., presso la sede della Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
  - l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 25/01/2019 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 021439;
  - il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in quadruplica copia dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali;
  - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
    - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
    - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
  - si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di revoca in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica.

La società Lucky Wind 4 S.r.l.: è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati

informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società Lucky Wind 4 S.r.l. deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n.161/2012, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:**

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dal combinato disposto di cui agli artt. 4, c. 1, e 16, c. 1 e c. 4, del Decreto legislativo 28/2011 e Art. 12, c.1, del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE**

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto il Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011, artt. 4 e 16;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28/07/98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3/2/1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n. 7/97;

Visto il R.R. n. 12 del 14/07/2008;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18/10/2010;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3029 del 30/12/2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Visto il D.M. 23/06/2016 "*Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico*";

Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 17/01/2019 dalla società Lucky Wind 4 S.r.l.;

#### **DETERMINA**

##### **ART. 1)**

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 2951 del 06/07/2018, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

##### **ART. 2)**

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della



determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 2951 del 06/07/2018, si provvede al rilascio, alla Società Lucky Wind 4 S.r.l. - con sede legale in Foggia (FG), S.S. 16 Km 681+420 snc – P.IVA 02718760545e C.F. 02718760545, dell’Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003, della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, per la costruzione ed esercizio di:

- di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **6 MW**, costituito da **3 aerogeneratori** contraddistinti dai numeri T12, T15, T16, sito nel comune di Poggio Imperiale e Apricena, località “*Fucicchia*” (FG); posizionate secondo le seguenti coordinate come rilevate dalla documentazione depositata dalla Società istante con nota prot. n. 4627 del 06/09/2018, ed espresse in tabella:

AEROGENERATORE N.	COORDINATE UTM	
	X	Y
T12	527043	4631783
T15	527147,8	4632453,2
T15	526408	4631291

- delle opere connesse (codice Rintracciabilità 080025474) le quali prevedono che l’impianto eolico venga collegato in antenna a 150 kV sulla futura Stazione Elettrica di Smistamento a 150 kV da inserire in entra - esce alla linea a 150 kV “Porto Cannone - San Severo”. Tale soluzione prevede la:
  - Costruzione di una nuova **linea elettrica interrata 20 kV** per il collegamento interno del parco eolico fino alla Sotto Stazione di Trasformazione 20/150 kV;
  - Costruzione di una **Sotto Stazione Utente 20/150 kV** collegata in antenna a 150 kV con la futura Stazione RTN a 150 kV in doppia sbarra da inserire in entra - esce alla linea RTN a 150 kV “Portocannone - San Severo”, previo:
    - ripotenziamento della linea a 150 kV “Portocannone - San Severo”, nel tratto tra la nuova Stazione di Smistamento e la CP San Severo, con conduttori in Alluminio - Acciaio da 585 mm<sup>2</sup>;
    - realizzazione di un nuovo collegamento a 150 kV tra la suddetta nuova stazione elettrica RTN e una futura S:E. a 380/150 kV da inserire in entra - esce alla linea RTN a 380 kV “Foggia - Larino”.  
(autorizzata con D.D. n. 15 del 13/03/2017)
- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

### ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

### ART. 4)

La Società Lucky Wind 4 S.r.l. nella fase di realizzazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all’uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “*Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici,*

*esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".*

In particolare la Società dovrà conformarsi alle condizioni, prescrizioni e adempimenti cui risultano subordinati i titoli abilitativi ambientali rilasciati, ed esplicitati nella D.D. n. 507 del 28/03/2017.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

#### **ART. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzata dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

#### **ART. 6)**

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

#### **ART. 6-bis)**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza".*

#### **ART. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012, entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R..

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10.09.2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **ART. 8 bis)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.

La Regione Puglia Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'esplicito impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini

dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

**ART. 11)**

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

**ART. 12)**

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 32 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

**Il Dirigente della Sezione  
Carmela IADARESTA**